



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Milano

SESTA

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. [REDACTED]
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. [REDACTED] 2015 R.G. promossa da:

[REDACTED]
assistito e difeso dall'avv. CINQUE GIOVANNI e dall'avv. elettivamente domiciliato in
VIA MAURIZIO GONZAGA, 7 20123 MILANO presso avv. CINQUE GIOVANNI

ATTRICE

contro:

[REDACTED] C.F. [REDACTED], assistito e difeso dall'avv. [REDACTED]
[REDACTED] e dall'avv. [REDACTED] elettivamente domiciliato in VIA
[REDACTED] presso avv. [REDACTED]

CONVENUTA

**oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito
bancario)**

CONCLUSIONI

[REDACTED]



Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del 3.7.18 che qui si intendono richiamate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato la società [REDACTED] deducendo di avere intrattenuto con [REDACTED] il rapporto di conto anticipi n. 1462, conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Milano la predetta Banca assumendo la sussistenza di usura oggettiva e soggettiva e l'errato addebito di commissioni di massimo scoperto e spese ed instando per tali motivi per la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali in punto di interessi usurari, la rideterminazione del saldo, la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed infine l'accertamento della responsabilità contrattuale della Banca e il pagamento dei conseguenti danni patrimoniali.

Si costituiva in giudizio la convenuta Banca contestando la fondatezza delle domande attrici e chiedendone il rigetto.

Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma sesto c.p.c., la causa veniva istruita con l'effettuazione di c.t.u. contabile ed ulteriore relazione peritale integrativa all'esito del quale incombente il Giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al 3 luglio 2018 ove il nuovo Giudice assegnatario tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti termini per il deposito di conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di parte attrice è da ritenersi fondata nei limiti di seguito esposti.

Per ciò che attiene alla contestazione in punto di interessi usurari parte attrice, basandosi sulla perizia econometrica esperita dal dott. Alessandro Cotturri (doc. 1 fasc. attrice), lamenta l'applicazione di interessi usurari di natura oggettiva per la somma di € 33.601,24 e di natura soggettiva per la somma di € 4.677,89 per complessivi € 38.279,13.

A tale proposito va in primo luogo rilevata l'inattendibilità dei conteggi contenuti nella citata perizia di parte laddove la stessa è stata svolta su criteri di conteggio diversi da quelli indicati dalle Istruzioni di Banca d'Italia medio tempore vigenti di cui all'art. 2 bis n. 2 DL n. 185/08 e L. conv. N. 2/09 e DM 1.7.09 e quindi non condivisibili.

Da ciò deriva che la verifica circa l'applicazione di interessi usurari debba avvenire alla luce dei criteri di Banca d'Italia, criteri a cui è stato ordinato di attenersi al consulente tecnico d'ufficio.

Dalle risultanze peritali è in proposito emerso che *“i TEG calcolati, senza tener conto della CMS, superano le soglie usura di riferimento solo in tre trimestri, e precisamente il III° 2009, il I° ed il II° 2010”* per un totale di maggiori importi addebitati nei suddetti tre trimestri pari ad € 519,71.

Sul punto si ritiene peraltro non condivisibile la prospettazione della convenuta e del proprio consulente secondo la quale andrebbero espunte dal calcolo del TEG, in quanto non collegate all'erogazione del credito, le spese per operazioni e per invio e/c (incluse invece dal c.t.u.) con conseguente elisione del superamento del tasso soglia nei trimestri di riferimento.

Deve infatti ritenersi che tali spese rappresentino costi specifici collegati al conto oggetto di causa, a fronte del fatto che il finanziamento mediante anticipo su documenti concesso all'attrice, che ben avrebbe potuto essere gestito contabilmente all'interno di un conto ordinario, è stato viceversa gestito con un conto “ad hoc” da cui sono pertanto derivate delle spese da considerarsi tutte collegate all'erogazione del credito e dunque da includere nel calcolo del TEG.

La contestazione appare pertanto infondata.



Stante l'applicazione di interessi usurari emersa dall'esame del rapporto si è proceduto quindi a riportare l'entità degli interessi al tasso soglia nei tre trimestri di cui si è fatta in precedenza menzione, con conseguente declaratoria di nullità della relativa clausola contrattuale.

Quanto invece alla contestazione in punto di usura soggettiva la contestazione appare priva di alcun fondamento probatorio non essendo provati i presupposti per la relativa configurazione.

Ai fini della dimostrazione dell'addebito di interessi soggettivamente usurari ex art. 644, terzo comma c.p. è infatti onere del cliente fornire prova della conoscenza dello stato di difficoltà economico-finanziaria e del fatto che la banca abbia inteso speculare su tale situazione, imponendo tassi di interesse differenti da quelli praticati sul mercato.

La doglianza in punto di usura si appalesa pertanto fondata solo in relazione all'usura oggettiva.

Parte attrice ha inoltre lamentato l'errato addebito da parte dell'Istituto di commissioni di massimo scoperto e spese.

La doglianza si appalesa assolutamente generica considerando che il rilievo fondamentale assunto dall'attrice attiene non già all'eventuale indeterminatezza del quantum e dei criteri di calcolo della predetta commissione di cui peraltro neppure è invocata la nullità della relativa clausola, ma soltanto all'opportunità della loro inclusione all'interno del calcolo del TEG ai fini del superamento delle soglie usura, essendo le stesse qualificabili come costi collegati all'erogazione del credito, prospettazione del tutto erronea per le ragioni che seguono.

Infatti deve ritenersi che per i rapporti sorti ante 2010 le commissioni di massimo scoperto vadano escluse dal computo del tasso da raffrontare alla soglia alla stregua delle istruzioni fornite dalla Banca d'Italia che prevedono che per il periodo transitorio

fino al 31.12.2009 esse vadano computate nel calcolo del TEG, atteso che l'art. 2 bis della Legge 2/2009, che include le CMS ai fine del calcolo del tasso soglia, si applica solo dal 2010 in poi e precisamente per i rapporti sorti successivamente al 1.1.2010.

La doglianza è pertanto infondata.

In conclusione si ritiene che le commissioni di massimo scoperto addebitate dalla Banca prima del 30.6.2009 siano da considerarsi legittime, essendo peraltro le stesse del tutto compatibili con un conto avente natura di conto anticipi come quello oggetto di causa, mentre debbono essere espunte solo le somme addebitate all'attrice successivamente a tale data e calcolate dal consulente tecnico d'ufficio in € 2.489,74, con conseguente declaratoria di nullità della relativa clausola.

Va infine respinta la domanda di parte attrice volta ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali asseritamente derivanti dalla condotta tenuta dalla banca, non avendo la stessa saputo fornire prova di quanto sostenuto ma essendosi esclusivamente limitata ad allegare la circostanza.

All'esito dei ricalcoli svolti dal ctu, le cui conclusioni appaiono congrue e logicamente motivate e sono integralmente condivise dal Tribunale, l'importo complessivamente addebitato dalla convenuta a titolo di interessi, commissioni e spese sul rapporto n. 1462 inter partes nel periodo intercorrente tra il IV trimestre 2006 e il II trimestre 2011 è pari ad € 41.399,76.

Da tale somma vanno conseguentemente espunte, per le ragioni sopra indicate, le somme rispettivamente di € 519,71 (per maggiori importi addebitati per il superamento delle soglie usura) e di € 2.489,74 (per addebitati a titolo di cms posto 30.6.09) e così complessivamente € 3.009,45.

In conclusione ed in accoglimento parziale delle domande attrici la convenuta va condannata a restituire all'attrice la suddetta somma di € 3.009,45.

Va respinta ogni ulteriore domanda.

Le spese di lite e di ctu seguono la soccombenza e si liquidano quanto alle spese di lite, tenuto conto di quanto effettivamente accertato, come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- Dichiarare la nullità delle clausole in punto di interessi usurari e di cms come da motivazione;
- Accerta che l'importo complessivamente addebitato dalla convenuta a titolo di interessi, commissioni e spese sul rapporto n. 1462 inter partes nel periodo tra il IV trimestre 2006 e il II trimestre 2011 è pari ad € 41.399,76, dal quale va espunta la somma complessiva di € 3.009,45;
- Condanna [REDACTED] a corrispondere a [REDACTED] la somma di € 3.009,45;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Pone definitivamente a carico della convenuta soccombente le spese di CtU come liquidate in corso di causa;
- Condanna la Banca convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite, liquidate secondo il valore della causa effettivamente accertato, in complessivi € 2.500,00 oltre accessori di legge, IVA e CPA.

Milano, 25 ottobre 2018

Il Giudice

[REDACTED]

[REDACTED]

